

26.10.2007

**Principi fondamentali delle professioni intellettuali**

**PROPOSTA TESTO BASE DEI RELATORI**

On. Pierluigi Mantini, On. Giuseppe Chicchi

RELAZIONE

Il testo base che si propone tiene conto di tutte le proposte e i disegni di legge presentati sulla base degli utili contributi emersi nel corso delle audizioni con gli ordini, le associazioni professionali, sindacali, dei consumatori, l'Autorità garante del mercato, il Parlamento europeo.

Restano confermate e valorizzate le motivazioni dell'azione di modernizzazione delle professioni, settore vitale e fondamentale nell'economia della conoscenza e dei servizi, sulla base dei principi di concorrenza, qualità, responsabilità professionale.

Gli obiettivi della riforma possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1. modernizzazione degli ordini professionali esistenti e riduzione di essi attraverso la unificazione delle figure professionali simili, nonché trasformazione di essi a maggior garanzia degli utenti e non solo degli iscritti;
2. riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate che siano in possesso di statuti ed elementi costitutivi e organizzativi che garantiscano l'emersione di nuovi skill professionali e il responsabile esercizio delle attività (sistema duale);
3. promozione delle società professionali e interprofessionali, coerenti con le nuove domande e adeguate alla crescita competitiva nei mercati dei servizi;
4. formazione permanente e garanzia della qualità professionale;
5. pubblicità informativa, obbligo di assicurazione, eliminazione dei minimi tariffari fissi e non negoziabili;
6. semplificazione dei tirocini e dell'accesso e riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti;
7. autonomia delle Casse Previdenziali e sviluppo del welfare professionale;
8. riconoscimento di politiche fiscali ed economiche per la crescita professionale e del ruolo sociale e politico delle professioni nelle grandi scelte di concertazione.

Il testo che si propone persegue queste finalità articolando la proposta di legge nel modo seguente.

Capo Primo. Richiamati i principi costituzionali il testo, tenuto conto delle osservazioni delle Regioni, riconosce alla competenza statale la definizione dei principi fondamentali della materia, oltre che di quella esclusiva in tema di tutela della concorrenza, e alle Regioni le competenze in materia di formazione e di organizzazione di rilievo regionale, sulla base di quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Vengono proposte le definizioni (art. 2) e stabiliti i principi fondamentali della materia (art. 3), di particolare rilievo perché costituiscono il "cuore" della riforma ed hanno efficacia anche ai fini della legislazione regionale e subprimaria.

L'art. 4, fondamentale nell'impianto normativo proposto, stabilisce i principi specifici degli ordinamenti professionali di categoria che includono espressamente "il riconoscimento e l'attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui all'art. 3" (art. 4, lett. a).

I Consigli Nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in ordini e collegi devono recepire i principi fondamentali e quelli specifici nei loro ordinamenti professionali, con atto regolamentare da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

I nuovi ordinamenti sono approvati dal Governo con regolamento, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che hanno facoltà di apportare modifiche solo in caso di sostanziale inattuazione.

Questo impianto consente di realizzare i principi comuni della riforma in modo duttile e articolato, rispettando le specificità e le differenze (talvolta significative) tra le diverse categorie professionali, valorizzando l'autonomia degli ordinamenti professionali e il controllo finale del parlamento e del governo.

È un punto su cui vale riflettere nell'ottica di una costruttiva collaborazione.

Il Capo II affronta il tema della trasformazione e dell'unificazione degli ordini che costituisce comunque un principio fondamentale degli ordinamenti di categoria (art. 3, lett. b).

Muovendo con realismo da avvertite e condivise esigenze si stabilisce l'unificazione dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari in un unico Ordine dei Tecnici Laureati per l'Ingegneria, una figura unica, con laurea triennale, di livello europeo, molto richiesta dal mercato.

Con analogo realismo, in attuazione della legge 43/2006, viene mutata la denominazione da collegi in ordini degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari, delle vigilatrici d'infanzia, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica, figure centrali dell'odierno sistema sanitario, senza oneri pubblici né mutamento delle vigenti normative.

Il Capo III fissa i principi comuni organizzativi per gli ordinamenti di categoria, in rispetto e integrazione dell'autonomia ordinamentale.

In particolare vengono stabilite le linee organizzative degli ordini territoriali e i compiti.

Il Capo IV stabilisce disposizioni comuni all'esercizio delle professioni intellettuali, integrando i principi fondamentali di cui all'art 3 (esercizio della professione, art. 13; professionisti liberi e dipendenti, artt. 14 e 15; tirocinio ed esame di stato, art. 16; scuole di formazione e aggiornamento professionale, art. 17; assicurazione obbligatoria, art. 18; pubblicità, art. 19; regime tariffario, art. 20; norme previdenziali, ove si ribadisce il principio di autonomia privata delle Casse, art 21).

Il Capo V stabilisce i punti fermi, ad integrazione dell'autonomia ordinamentale, in materia di codice deontologico e sanzioni disciplinari.

Il Capo VI stabilisce le disposizioni relative al riconoscimento delle associazioni professionali non regolamentate, conformemente al recepimento della direttiva 2005/36/UE.

È un punto di rilievo che consente l'emersione e la responsabilizzazione delle nuove professioni, con un riconoscimento in forma associativa, di tipo europeo (sistema duale).

Viene precisato che "i professionisti iscritti alle associazioni riconosciute non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie. È comunque vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e collegi" (art. 30).

È utile evidenziare che, a far data dall' 1 gennaio 2011, per l'iscrizione alle associazioni professionali riconosciute sarà necessario almeno il titolo della laurea triennale ed inoltre che, con un principio innovativo, è data facoltà ai nuovi professionisti di iscriversi alle Casse di Previdenza di ordini e collegi corrispondenti per materia.

Il Capo VII stabilisce i principi di delega al Governo per la disciplina delle società tra professionisti.

Sono principi dettagliati, innovativi, ampiamente condivisi nei mondi professionali.

Per le società tra avvocati, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia professionale, vigono le norme dell'ordinamento comunitario ed è comunque esclusa la presenza di un socio terzo di puro capitale (art. 32).

Le Norme finali stabiliscono i principi di integrazione dei professionisti nelle politiche economiche di sostegno alla crescita e il riconoscimento del ruolo delle professioni nelle grandi scelte di concertazione. Viene inoltre specificato che il governo, nell'esercizio della potestà regolamentare e legislativa delegata, provvede all'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi principi.